



**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**  
*(PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 19 del 24/05/2013 su Proposta N. 20 del 16/05/2013  
del Responsabile del Servizio Tributi Dott. Gianluca Cocco.*

## PREMESSA

L'istituzione, da parte del D.L. 201/2011, del nuovo Tributo sui rifiuti e servizi (c.d. Tares) impone all'Ente, attraverso il suo massimo Consesso civico, di regolamentarne la disciplina entro i limiti molto stringenti imposti dalla normativa nazionale.

Per la stesura del Regolamento si è tenuto conto del prezioso supporto messo in campo dal gruppo di esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che hanno diffuso nei mesi scorsi un prototipo che riproduce sia le misure applicative del tributo, lasciate alla facoltà e alla discrezionalità di ciascun Ente, sia gran parte della normativa attualmente vigente.

Il presente Regolamento contiene prevalentemente misure applicative, al fine di renderlo uno strumento non suscettibile di continui adeguamenti alle norme che dovessero subire successivi mutamenti, sebbene queste ultime, in caso di discordanze tra fonti, prevalgano sulle disposizioni comunali.

Gli aspetti principali del regolamento interessano:

- il presupposto per l'applicazione del tributo, fondato sull'idoneità a produrre rifiuti dell'immobile posseduto e i correlati casi di esclusione per il venir meno di tale attitudine;
- i criteri di determinazione della tariffa, alla quale si arriva previa ripartizione tra i costi relativi alle utenze domestiche e quelli relativi alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività contemplati dal D.P.R. 158/1999, la cui entità viene fissata in sede di deliberazione delle tariffe;
- il numero medio di occupanti non residenti, che, in mancanza di dichiarazione, viene fissato forfettariamente in 3 componenti, salvo ulteriore verifica da parte degli uffici;
- la classificazione delle utenze non domestiche, integrata ai sensi dell'art. 14, comma 22 del D.L. 201/2011, al fine di includere tra le generiche attività alberghiere, altre strutture ricettive, quali ad es. Bed & Breakfast e attività di Turismo rurale;
- le differenziazioni tariffarie per le zone non adeguatamente servite, per le quali sono previste cospicue riduzioni in relazione alla distanza dal più vicino punto di conferimento dei rifiuti;
- la specificazione del contenuto, del termine e delle modalità di presentazione della dichiarazione dell'immobile;
- la possibilità per i contribuenti soggetti ad attività di accertamento di richiedere una rateizzazione del pagamento a fronte di obiettive difficoltà finanziarie, in linea con quanto già previsto per l'IMU;
- la promozione degli strumenti deflativi messi a disposizione dalla normativa, al fine di ridurre il contenzioso.

Un impianto, dunque, che contempla le casistiche maggiormente meritevoli di regolamentazione e che si presta, qualora il tributo dovesse trovare un consolidamento giuridico, a successivi interventi da parte del Consiglio comunale, anche in relazione alle evidenze empiriche riscontrate dopo questa prima fase di attivazione della TARES.

Il Responsabile del Servizio Tributi  
Dott. Gianluca Cocco

---

## INDICE

<b><u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u></b> .....	5
<b><u>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u></b> .....	5
<b><u>ART. 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</u></b> .....	5
<b><u>ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO</u></b> .....	5
<b><u>TITOLI II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</u></b> .....	6
<b><u>ART. 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</u></b> .....	6
<b><u>ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI</u></b> .....	6
<b><u>ART. 6 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI</u></b> .....	6
<b><u>ART. 7 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO</u></b> .....	7
<b><u>ART. 8 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</u></b> .....	8
<b><u>TITOLO III – TARIFFE E RIDUZIONI</u></b> .....	8
<b><u>ART. 9 – COSTO DI GESTIONE</u></b> .....	8
<b><u>ART. 10 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</u></b> .....	9
<b><u>ART. 11 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</u></b> .....	9
<b><u>ART. 12 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</u></b> .....	10
<b><u>ART. 13 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</u></b> .....	10
<b><u>ART. 14 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</u></b> .....	10
<b><u>ART. 15 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u></b> .....	11
<b><u>ART. 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</u></b> .....	12
<b><u>ART. 17 – TRIBUTO GIORNALIERO</u></b> .....	12
<b><u>ART. 18 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</u></b> .....	13

<b><u>TITOLO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</u></b> -----	14
<b><u>ART. 19 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE</u></b> -----	14
<b><u>ART. 20 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</u></b> -----	14
<b><u>ART. 21 - POTERI DEL COMUNE</u></b> -----	16
<b><u>ART. 22 - ACCERTAMENTO</u></b> -----	16
<b><u>ART. 23 - SANZIONI</u></b> -----	17
<b><u>ART. 24 - RISCOSSIONE</u></b> -----	18
<b><u>ART. 25 - INTERESSI</u></b> -----	18
<b><u>ART. 26 - RIMBORSI</u></b> -----	18
<b><u>ART. 27 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE</u></b> -----	18
<b><u>ART. 28 - CONTENZIOSO</u></b> -----	19
<b><u>TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u></b> -----	19
<b><u>ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI</u></b> -----	19
<b><u>ART. 30 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</u></b> -----	19
<b><u>ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u></b> -----	20
<b><u>ART. 32 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013</u></b> -----	20
<b><u>ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE</u></b> -----	21

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni legislative nazionali in materia, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

### **Art. 3. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, alle condizioni previste dalla normativa al tempo vigente.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 5. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, alle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. La qualifica di soggetto passivo implica l'esistenza di svariati obblighi di natura formale e sostanziale, tra cui, rispettivamente, quello di presentare le prescritte dichiarazioni e di inviare il materiale istruttorio richiesto dal Comune, nonché quello di effettuare i versamenti dovuti. Comporta, altresì, la titolarità di specifici diritti verso l'ente locale, quali quelli garantiti dallo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000).
3. L'inadempimento degli obblighi posti in capo al contribuente dalla legge e dal presente regolamento comporta l'irrogazione delle prescritte sanzioni.

### **Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano in tali casi i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

### **Art. 8. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano è calcolata secondo quanto prescritto dalle disposizioni legislative al tempo vigenti.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Restano ferme le disposizioni di cui all'6, comma 1 per le superfici inidonee a produrre rifiuti.

## **TITOLO III – TARIFFE E RIDUZIONI**

### **Art. 9. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto delle maggiorazioni al tempo vigenti:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 10. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Le disposizioni suddette sono valide salvo sopravvenute modifiche e/o integrazioni legislative.

#### **Art. 11. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dell'1% e un massimo del 10%.

## **Art. 12. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **Art. 14. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, nonché di effettuare specifici accertamenti in ordine all'occupazione dell'immobile.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 24 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 17. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni previste dall'art. 18.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta e in relazione alla distanza dal più vicino punto di conferimento. In particolare il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 metri e 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica; al 30% per le utenze poste ad una distanza compresa a tra 1500 metri e 2.000 metri; al 25% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2.000 metri.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 100 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 19. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo che abbiano denunciato gli immobili in loro possesso mediante idonea dichiarazione TARSU, in mancanza di variazioni, non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione TARES.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 20. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 21. Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Art. 22. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro i termini a tal fine prescritti dalle leggi in materia.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili (o 4 rate trimestrali) ovvero, stante la situazione di disagio, la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è

subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, una aggiornata dichiarazione Isee. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata, con conseguente attivazione del recupero coattivo delle somme residue da incassare.

### **Art. 23. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dalla normativa al tempo vigente. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal funzionario responsabile, si applicano le sanzioni prescritte, per ciascuna fattispecie, dalla normativa al tempo vigente.

3. Per quanto non specificamente disposto, si applicano le norme speciali previste per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.

4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

#### **Art. 24. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate bimestrali, scadenti nei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante le modalità contemplate dalla normativa al tempo vigente.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il termine prescritto dalla normativa, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, emesso alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 25. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 26. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i termini massimi prescritti dalla normativa vigente. Il rimborso viene effettuato entro il termine massimo prescritto dalle leggi in materia.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 25, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 27. Somme di modesto ammontare**

1. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo stabilito dalla normativa in materia, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e alle condizioni stabilite dalla stessa. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori all'importo stabilito, per anno d'imposta, dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 28. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni legislative vigenti.

2. Al fine di semplificare i procedimenti di accertamento e di prevenire il contenzioso tributario il Comune di Loiri Porto San Paolo propone ai contribuenti l'accertamento con adesione e, nelle controversie ritenute meritevoli di azione deflattiva aderisce ad eventuali tentativi di conciliazione giudiziale. Il Servizio Tributi cura le attività procedurali finalizzate all'attuazione sistematica dell'accertamento con adesione e valuta i casi in cui risulti opportuno ricorrere alla conciliazione giudiziale

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, alle stesse condizioni previste dall'art. 22 in quanto compatibili.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 29. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

#### **Art. 30. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 31. Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 32. Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato secondo le modalità di versamento stabilite con apposita Deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 35/2013.

## ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. campeggi, distributori carburanti
3. stabilimenti balneari
4. esposizioni, autosaloni
5. alberghi con ristorante e altre strutture ricettive con ristorazione
6. alberghi senza ristorante e altre strutture ricettive senza ristorazione
7. case di cura e riposo
8. uffici, agenzie , studi professionali
9. banche, istituti di credito
10. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. attività industriali con capannone di produzione
15. attività artigianali di produzione beni specifici
16. ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. bar, caffè, pasticceria
18. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. plurilicenze alimentari e/o miste
20. ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. discoteche, night club